



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone

## PROGETTO AdSP n° 1967

Servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli specchi  
acquei nei Porti di Trieste e Monfalcone. Anni 2022-2025.

PROGETTISTA:		
Ing. Erika Boscarol		
Dott.ssa Gloria Fachin		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		
Ing. Vanna Gentili		

## Progetto

NOME FILE: <i>PDd.13_Capitolato speciale d'appalto</i>	SCALA: ---
TITOLO ELABORATO: <b><i>Capitolato speciale d'appalto</i></b>	ELABORATO: <b>PDd.13</b>

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	08/06/2022	Emissione	GF	EB	VG



SCOPO E NATURA DELL'APPALTO .....	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
2. AMMONTARE DELL'APPALTO .....	4
3. RAPPORTO CONTRATTUALE E NORME DI RIFERIMENTO .....	5
4. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO .....	6
5. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO .....	7
6. SERVIZIO ORDINARIO .....	7
7. PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO .....	9
8. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO .....	11
9. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STRAORDINARI .....	12
10. CARATTERISTICHE DELLE IMBARCAZIONI .....	12
11. TRACCIABILITÀ DEI MEZZI .....	14
12. NUMERO MINIMO DI IMBARCAZIONI .....	14
13. MEZZI DI SUPPORTO .....	15
14. ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI .....	15
15. MATERIALI DI IMMEDIATA REPERIBILITÀ .....	16
16. METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI .....	17
17. NORME GENERALI SUI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER IL SERVIZIO .....	17
18. ORGANICO MINIMO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	18
19. CENTRALE OPERATIVA .....	19
20. TEMPISTICHE DI INTERVENTO .....	19
21. FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI .....	19
22. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI .....	22
23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	23
24. GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE .....	24
25. DURATA DELL'APPALTO, SOSPENSIONI, PROROGHE .....	25
26. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	28
27. PROGRAMMA ESECUTIVO .....	29
28. PENALI .....	29
29. MODIFICHE AL CONTRATTO .....	31
30. REVISIONE DEI PREZZI .....	32
31. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	32
32. RISOLUZIONE E RECESSO .....	34
33. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	36
34. RESPONSABILITÀ PER DANNI E VERSO TERZI .....	37
35. DANNI DA FORZA MAGGIORE .....	38
36. ESECUTORE DEI SERVIZI E PERSONALE ADDETTO .....	39
37. PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI .....	40
38. CAM .....	40
39. ANDAMENTO DEI SERVIZI .....	41



40.	VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE .....	41
41.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	42
42.	RELAZIONI PERIODICHE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI.....	43
43.	RAPPORTO ANNUALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	43
44.	ORDINI DI SERVIZIO .....	44
45.	CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE .....	44
46.	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO .....	45
47.	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	45
48.	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	46
49.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	46
50.	INTERVENTI IN EMERGENZA .....	46
51.	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	47
52.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	47
53.	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	48
54.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48



## **SCOPO E NATURA DELL'APPALTO**

L'Autorità intende affidare ad impresa specializzata l'esecuzione del servizio di pulizia degli specchi acquei di propria pertinenza nei porti di Trieste e Monfalcone. Il servizio richiesto ha l'obiettivo di promuovere e mantenere liberi da eventuali rifiuti galleggianti o semisommersi gli specchi acquei portuali, le aree di transito e di sosta delle navi al fine di salvaguardare l'ambiente marino, la salute umana e la sicurezza della navigazione.

### **1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento per tre anni del servizio di pulizia degli specchi acquei di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale da svolgersi nei porti di Trieste e di Monfalcone.

L'esecuzione del servizio prevede la raccolta, dagli specchi acquei di pertinenza, di qualsiasi rifiuto galleggiante e semisommerso di qualunque natura e provenienza e di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, il carico, il trasporto ed il conferimento presso impianti di recupero e/o smaltimento debitamente autorizzati.

Non rientrano nell'oggetto dell'appalto i casi di inquinamento previsti dal "Piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi e da altre sostanze nocive" dalla Capitaneria di Porto di Trieste e dal "Piano operativo di pronto intervento locale contro l'inquinamento" della Capitaneria di Porto di Monfalcone.

Il servizio, che dovrà essere svolto secondo le migliori regole della diligenza e dell'arte, dovrà raggiungere i seguenti fini:

- monitoraggio, degli specchi acquei di esclusiva pertinenza dell'Autorità Portuale di Trieste;
- raccolta degli ostacoli galleggianti e semisommersi che comportano un pericolo per la navigazione negli ambiti portuali di Trieste e Monfalcone;
- raccolta dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura e provenienza.

### **2. AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo stimato per i servizi compresi nell'appalto, sia a corpo sia a misura, ammonta a euro 1.189.447,15 (euro unmilione centottantannove mila quattrocento quarantasette /15), comprensivo degli oneri per la sicurezza, così suddivisi:



Prestazione	A corpo/a misura	importo	%
Servizio di pulizia e disinquinamento ordinario	A corpo	€ 1.130.173,91	95,02%
Servizio di pulizia e disinquinamento straordinario	A misura	€ 32.478,75	2,73%
Servizi di trasporto e smaltimento	A misura	€ 18.418,65	1,55%
Costi per la sicurezza	A corpo	€ 8.375,84	0,70%
Totale		€ 1.189.447,15	100,00%

L'importo della manodopera è quantificato in € 480.385,43, con incidenza pari a 40,39%.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio si intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dai documenti progettuali. Inoltre, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi e oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e l'esecutore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

Si applica la revisione dei prezzi ex art. 29 del Decreto Legge 27/1/2022 n. 4, nei termini e nelle modalità previste al successivo art. 30.

### **3. RAPPORTO CONTRATTUALE E NORME DI RIFERIMENTO**

Il rapporto contrattuale è disciplinato dai seguenti documenti:

- bando di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- relazione tecnico – illustrativa;
- offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
- contratto;
- DUVRI;
- computo metrico estimativo;
- piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore di cui all'art. 96, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- elaborati tecnico-illustrativi delle migliorie offerte in sede di gara di appalto opportunamente documentate secondo le modalità definite nel disciplinare della gara medesima.



La documentazione sopra elencata fornisce la chiave interpretativa della volontà contrattuale dell'amministrazione. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni dei vari documenti sopra elencati è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

L'esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nei suddetti documenti, dalle seguenti normative:

#### Norme in materia di contratti pubblici

- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, anche, codice);
- d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate;
- linee guida ANAC di attuazione del d.lgs. 50/2016;
- decreti ministeriali emanati in attuazione del d.lgs. 50/2016 e in particolare il dm infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

#### Norme in materia di sicurezza

- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e altre normative sulla sicurezza specifiche in materia.
- d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"

#### Norme varie

- legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";
- d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- d.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, e regolamento europeo n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- codice civile.

#### Norme di settore

- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Codice della Navigazione.

## **4. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO**

Il luogo su cui si svilupperà il servizio in oggetto è individuato nell'ambito dei seguenti specchi acquei:

- a) specchio acqueo del Golfo di Trieste delimitato sul lato terra dal territorio contiguo delle città di Trieste e Muggia e sul lato mare dal lato nord del terrapieno di Barcola,



dalla diga di protezione del Punto Franco Vecchio, dalle 3 dighe foranee del Punto Franco Nuovo e dalla linea di congiungimento tra l'estremità sud della diga Luigi Rizzo con Punta Ronco, per un'area pari a circa mq 13.700.000 (Planimetria PDd.02a) allegata al presente capitolato);

- b) bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone e specchio acqueo antistante la banchina pubblica di Portorosega e la contigua banchina sulla riva destra del canale Valentinis (Planimetria PDd.02b Zona "A", allegata al presente capitolato).

L'esecuzione del servizio in genere non dovrà in alcun modo interferire o impedire le attività all'interno degli ambiti portuali.

## **5. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto sulla base delle scadenze previste dal presente Capitolato oltre che in base alle esigenze derivanti da effettive necessità portuali e/o eventuali condizioni ambientali.

Il servizio da realizzare nell'ambito del presente appalto può essere sinteticamente descritto con le seguenti tipologie di attività:

- a) *Servizio ordinario*: è il servizio di rimozione di rifiuti, solidi o liquidi, galleggianti o semisommersi, rinvenuti negli specchi acquei di pertinenza nei giorni e nelle fasce di orario previsti all'art.7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*. Le attività che compongono il servizio sono descritte nel successivo art. 6 *SERVIZIO ORDINARIO*. All'interno del servizio ordinario si considerano remunerati anche l'intervento di pulizia ed il relativo smaltimento dei materiali presenti all'interno dell'unità di raccolta automatizzata dei rifiuti galleggianti.
- b) *Servizi di pronto intervento*: sono i servizi di recupero dagli specchi acquei di rifiuti e materiali, galleggianti o semisommersi di qualunque natura, che possono costituire un pericolo per la navigazione, eseguiti secondo le modalità specificate all'art.8 *SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO* e fuori dall'orario previsto al punto art.7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*.
- c) *Servizi di smaltimento rifiuti straordinari*: riguarda lo smaltimento dei rifiuti, diversi dagli urbani indifferenziati, recuperati negli interventi dei servizi a) e b) e non riconducibili ad un responsabile.

## **6. SERVIZIO ORDINARIO**

Il servizio ordinario comprende tutte le attività di rimozione di rifiuti, materiali flottanti e di ogni sostanza inquinante allo stato solido o liquido presenti negli specchi acquei individuati dalle planimetrie allegate, effettuate in orari prestabiliti.

Il servizio ordinario si compone di un'attività di pattugliamento e di raccolta dei rifiuti con unità spazzamare da svolgersi nello specchio acqueo di Trieste, nelle giornate e nelle fasce orarie stabilite all'art. 7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO* e di interventi di rimozione di rifiuto, pericoloso per la navigazione, da svolgersi nelle acque di Trieste e di Monfalcone, all'interno del medesimo "periodo ordinario".





Le attività di monitoraggio e di raccolta dei rifiuti devono essere effettuate secondo il programma esecutivo di cui all'art. 27 *PROGRAMMA ESECUTIVO*. Lo scarico dei rifiuti raccolti dai mezzi operativi in mare, dovrà avvenire quotidianamente, alla fine di ogni giornata di lavoro e comunque al di fuori dell'orario previsto per lo svolgimento del servizio come definito all'art. 7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*; è comunque obbligatorio lo scarico dei rifiuti in orario di servizio, ogni qualvolta i mezzi operativi risultassero riempiti in tutta la loro capacità e portata.

In caso di necessità, all'interno degli orari e con i mezzi di cui all'art 7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*, potranno essere richiesti interventi anche al di fuori delle zone delimitate nelle planimetrie allegate al contratto, per aggredire ed eliminare eventuali presenze di sostanze tossico nocive per l'ambiente e/o per l'uomo o materiale flottante pericoloso per la navigazione che, altrimenti, per effetto delle correnti, potrebbero raggiungere la costa, rendendo contemporaneamente più dannosi gli effetti e più difficoltosa la raccolta.

Nell'esecuzione del servizio ordinario sono comprese anche le seguenti prestazioni:

- gestione di una centrale operativa, compresi tutti i collegamenti radio, telefonici ed informativi attiva 24/7;
- un servizio di attivazione degli equipaggi, dei mezzi, dell'attrezzatura e dei materiali di supporto specificati agli articoli 11, 12, 13 e 14, anche durante il periodo di cui al Servizio di pronto intervento;
- redazione del programma esecutivo di pulizia degli specchi acquei;
- esecuzione del programma esecutivo con tutti i mezzi, le attrezzature e le maestranze necessarie;
- svuotamento e smaltimento dei rifiuti depositati all'interno di n. 1 unità di raccolta automatizzata, cosiddetto "cestino del mare", di capacità pari a circa 100 litri e pulizia periodica della stessa; l'unità è fornita e posizionata dall'Autorità nello specchio acqueo interno denominato "Sacchetta";
- stoccaggio e trasporto via mare di tutti i rifiuti rinvenuti ed il conferimento ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato raccolto dalle unità spazzamare durante il servizio ordinario.

Gli interventi di rimozione dei rifiuti sono attivati e pianificati unicamente dalla stazione appaltante.

All'interno del periodo di servizio ordinario e con i mezzi di cui all'art. 7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*, potranno essere richiesti, in caso di necessità, interventi di pulizia e raccolta di qualsiasi rifiuto rinvenuto nello specchio acqueo di competenza a Monfalcone.

Le richieste di intervento, in servizio ordinario, negli specchi acquei di Monfalcone dovranno pervenire all'appaltatore unicamente da AdSP MAO con le modalità di cui all'art. 21 *FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI*. L'attivazione del servizio avverrà solo a seguito di





formale segnalazione, da parte della Capitaneria di Porto competente, della presenza di materiale flottante potenzialmente pericoloso per la navigazione.

Considerato l'oggetto del servizio, viene definito rischio alla navigazione la presenza, negli specchi acquei di competenza di AdSP MAO, di un ostacolo galleggiante o semisommerso, che per dimensioni e caratteristiche è potenzialmente in grado di danneggiare lo scafo, la linea d'asse, o l'elica delle navi commerciali e/o delle imbarcazioni dei servizi tecnici nautici creando degli incidenti marittimi.

Nel caso in cui ci sia il rinvenimento di un tale ostacolo, l'intervento richiesto potrà rientrare in uno dei seguenti servizi a seconda delle tempistiche richieste e della disponibilità di risorse da parte dei Corpi e Servizi in mare (Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Guardia di finanza,...):

- I. il rifiuto viene presidiato da un'unità a mare tra quelle della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco o dei Rimorchiatori in attesa dell'intervento di recupero e di pulizia; AdSP MAO ricevuta la segnalazione, attiva l'intervento a chiamata. L'Appaltatore, impegnato nel servizio ordinario di pattugliamento a Trieste, interviene via mare con la propria imbarcazione. Qualora la richiesta di intervento giungesse al di fuori delle fasce di orario previste dal servizio ordinario, l'Appaltatore attiverà, su richiesta di AdSP MAO, un equipaggio ed un'imbarcazione per il servizio di pronto intervento.
- II. il rifiuto è stato "stabilizzato" in via temporanea, ovvero assicurato su una struttura sicura o in una zona protetta al fine di renderlo innocuo per la navigazione. Il recupero viene pianificato da AdSP MAO durante il servizio ordinario.
- III. il rifiuto, non potendo essere presidiato o stabilizzato, viene recuperato nell'immediato da Capitaneria di Porto o Vigili del Fuoco e portato in banchina in attesa di accertarne le responsabilità. Solo nel caso in cui il rifiuto non sia attribuibile ad altri responsabili AdSP MAO attiverà il recupero e trasporto del rifiuto via terra da parte dell'appaltatore, attraverso i mezzi di supporto, sempre in periodo di servizio ordinario.

Il rifiuto recuperato dall'Appaltatore durante i servizi al punto I. e II. dovrà essere caricato sull'imbarcazione spazzamare e trasportato via mare alla stazione-base dell'Appaltatore sita a Trieste, nell'area individuata di seguito in capitolato. La stessa unità, concluso l'intervento, riprenderà il pattugliamento e la pulizia ordinaria nello specchio acqueo di Trieste, nel rispetto dell'orario di servizio.

Le attività relative al servizio ordinario, comprensive degli oneri di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti, saranno compensate a corpo, ogni trimestre.

I rifiuti raccolti nel corso degli interventi, e non imputabili ad altri responsabili, saranno smaltiti a norma del successivo art. 9 *SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STRAORDINARI*. I rifiuti e/o i materiali raccolti dovranno essere conferiti per lo smaltimento entro i termini previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

## **7. PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO**

L'orario minimo di svolgimento, nonché il numero di mezzi da impegnare per il servizio ordinario di pattugliamento e pulizia degli specchi acquei del Porto di Trieste, di cui



l'Aggiudicatario dovrà tenere conto nella redazione del programma esecutivo previsto all'art. 27 **PROGRAMMA ESECUTIVO**, sono i seguenti:

MESE	NUMERO IMBARCAZIONI	AREA INTERVENTO	GIORNI	ORARIO DEL SERVIZIO
Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre	1	Rotta: Terrapieno Barcola, Porto Franco vecchio, Rive, Muggia, Dighe, Porto Franco Nuovo, Arsenale	da lunedì a domenica e festività tabella 2	09.00/17.00
Ottobre Novembre Dicembre Gennaio	1	Rotta: Terrapieno Barcola, Porto Franco vecchio, Rive, Muggia, Dighe, Porto Franco Nuovo, Arsenale	da lunedì a venerdì	09.00/15.00
Febbraio Marzo	1	Rotta: Porto Franco vecchio, Rive, Muggia, Dighe, Porto Franco Nuovo	Sabato e festività tabella 2	09.00/14.00

Tabella n.1 – orari di svolgimento servizio ordinario

ELENCO DELLE 12 FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE ITALIANE	
1 gennaio	Capodanno o Primo dell'Anno
6 gennaio	Epifania o Befana
Variabile	Pasqua
variabile	Lunedì dell'Angelo o Pasquetta
25 aprile	Anniversario della Liberazione
1 maggio	Festa del Lavoro
2 giugno	Festa della Repubblica
15 agosto	Ferragosto o Assunzione
1 novembre	Tutti i Santi (Ognissanti)
8 dicembre	Immacolata Concezione
25 dicembre	Natale
26 dicembre	Santo Stefano

Tabella n. 2 – Elenco festività.

Qualora le festività, richiamate in tabella n. 2, coincidano con una domenica del periodo “invernale”, compreso tra il mese di ottobre ed il mese di marzo, non è richiesta l’attivazione del servizio ordinario.

Nelle giornate di avverse condizioni meteomarine, tali da non garantire lo svolgersi in sicurezza del servizio, la pulizia ordinaria potrà essere sospesa previa comunicazione scritta dell’impossibilità di eseguire il servizio. Le ore di inoperatività alimenteranno una “Banca ore” ed andranno successivamente recuperate, al di fuori dell’orario minimo di cui al presente articolo.



La “Banca ore” potrà essere contemplata anche nei casi in cui, per problemi non direttamente dipendenti dalla volontà dell’appaltatore, il servizio ordinario venisse svolto solo parzialmente rispetto all’orario indicato in tabella 1, purché sia garantito un tempo minimo di servizio come di seguito indicato:

- previste 8 ore di servizio per un’unità spazzamare, tempo minimo garantito 6 ore;
- previste 6 ore di servizio per un’unità spazzamare, tempo minimo garantito 4 ore;
- previste 5 ore di servizio per un’unità spazzamare, tempo minimo garantito 3 ore.

Le ore di inoperatività risultanti dalla banca ore dovranno essere impiegate dall’appaltatore, in via prioritaria, per l’esecuzione dei servizi ordinari e straordinari di cui al presente appalto, entro il termine dello stesso. Qualora, allo scadere dello stesso non sia stato possibile annullare la banca ore, le ore rimanenti saranno tramutate in penalità secondo i prezzi stabiliti in contratto.

Le condizioni di cui ai commi precedenti sono soggette a verifica da parte del Direttore dell’esecuzione. In caso di constatazione dell’insussistenza totale o parziale dell’impossibilità ad operare in sicurezza, o del mancato rispetto dei tempi minimi di esecuzione, il Direttore provvede alla contestazione della sospensione del servizio ed all’applicazione delle penali di cui all’art. 28 *PENALI*.

Eventuali interventi puntuali di pulizia richiesti dall’Autorità, all’interno del proprio ambito e nelle giornate e fasce di orario individuate in tabella n. 1, sono considerati parte del servizio ordinario.

Nell’ambito del servizio ordinario, inoltre, è previsto lo svuotamento giornaliero dell’unità di raccolta automatizzata (cestino del mare) e la sua pulizia.

## **8. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO**

Fanno parte del servizio di pulizia straordinaria, o di pronto intervento, gli interventi di rimozione di rifiuti che possono rappresentare un rischio od un ostacolo per la navigazione, rinvenuti negli specchi acquei di Trieste e Monfalcone al di fuori del periodo di servizio ordinario, come definito all’articolo 7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*.

Nell’esecuzione del servizio di pronto intervento, l’appaltatore deve garantire le seguenti attività:

- salpamento di rifiuti galleggianti o semi affondati che per dimensioni e caratteristiche sono potenzialmente in grado di danneggiare carena, ed elementi di propulsione delle navi e di imbarcazioni portuali, creando degli incidenti marittimi;
- interventi di raccolta e pulizia di sostanze allo stato liquido o solido, pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente;
- la raccolta, lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, oggetto di intervento, all’area attrezzata a terra, messa a disposizione dell’Appaltatore, nel Canale Industriale di Trieste.

Il servizio di pronto intervento viene attivato esclusivamente da AdSP MAO, a seguito di rapporto/segnalazione del proprio nucleo ispettivo o di segnalazione formale della Capitaneria di Porto competente. L’Appaltatore ha l’obbligo di attivare il servizio entro i termini previsti



dall'art. 20 *TEMPISTICHE DI INTERVENTO* e di dare le dovute comunicazioni di avvio, secondo l'art. 21 *FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI*.

Per ciascun rinvenimento verrà accertata la responsabilità da parte di terzi, per la produzione e la deriva del rifiuto. I responsabili saranno individuati dalle autorità di Polizia marittima e/o dalle altre Forze dell'ordine e Corpi dello Stato competenti, oltreché dal nucleo ispettivo di AdSP MAO, qualora riconducibili a soggetti operanti nell'ambito delle attività commerciali/portuali autorizzate.

Per i rifiuti di cui l'autorità competente avrà individuato i diretti responsabili, l'onere della spesa per l'intervento di pulizia e di smaltimento, sarà interamente a carico di detti soggetti. L'Appaltatore si rivarrà sui responsabili per i costi di pulizia e di smaltimento dovuti. Solo nei casi in cui, a seguito delle indagini, non si riuscisse ad individuare il responsabile, l'operazione rientrerà nelle attività contabilizzate a misura, per quanto adeguatamente documentato. Lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti avverrà a norma dell'art.9 *SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STRAORDINARI*.

In nessun caso l'Appaltatore potrà eseguire interventi di cui a codesto articolo senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.

Il servizio di pronto intervento è contabilizzato a misura secondo gli importi previsti nel computo metrico estimativo ed oggetto di ribasso, la tariffa prevista per gli interventi nell'ambito di competenza di Monfalcone comprende una voce di spesa a rimborso del tempo e delle risorse impiegate per lo spostamento dell'imbarcazione.

## **9. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STRAORDINARI**

I rifiuti recuperati durante i servizi di cui agli art. 6 *SERVIZIO ORDINARIO* e 8 *SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO*, per i quali non vengano accertate responsabilità da parte di terzi e solo su autorizzazione di AdSP MAO, verranno conferiti a smaltimento.

Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa vigente. Il servizio di smaltimento dei rifiuti è contabilizzato a misura secondo le voci indicate nel computo metrico estimativo allegato, decurtati dei ribassi offerti dall'Appaltatore. Fanno eccezione i rifiuti urbani indifferenziati raccolti durante il servizio ordinario, il cui costo di gestione è già compreso nella contabilizzazione a corpo.

Sarà onere dell'Appaltatore, in qualità di produttore/detentore dei rifiuti, la corretta identificazione del Codice EER, l'analisi del rifiuto e la definizione delle eventuali caratteristiche di pericolo. I rifiuti dovranno essere trasportati, con propri mezzi ed a proprio carico, in impianti di conferimento finali autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia, privilegiando, ogni qualvolta sia possibile, il recupero del rifiuto.

## **10. CARATTERISTICHE DELLE IMBARCAZIONI**

Le imbarcazioni impegnate nelle operazioni di pulizia dovranno essere iscritte al Registro navale e rispondere a requisiti di sicurezza, funzionalità ed efficienza meccanica e nautica, manovrabilità ed autonomia operativa in rapporto all'ampiezza della superficie interessata, nonché essere in grado di raccogliere ogni tipo di rifiuto.



Per l'esecuzione del servizio, le unità dovranno essere classificate, dal Registro di iscrizione, alla classe Rec-Oil o al servizio speciale di rimozione e recupero dei residui oleosi e rifiuti solidi dalla superficie del mare.

Tutte le imbarcazioni impegnate nel servizio dovranno essere abilitate almeno alla navigazione nazionale litoranea entro le 6 miglia e durante le operazioni di pulizia dovranno essere equipaggiate con personale adeguato che dovrà esser munito dell'abilitazione per la conduzione nautica e per la conduzione di macchina dell'unità o eventualmente del doppio titolo.

In ragione dell'oggetto e della tipologia del servizio e dei luoghi di esecuzione dello stesso, l'Appaltatore dovrà disporre di mezzi con le seguenti caratteristiche e dotazioni, considerate minime ai fini del regolare e corretto espletamento del servizio:

- lunghezza fuori tutto minima dell'unità: m. 9,00;
- velocità minima di trasferimento in caso di emergenza: 12 nodi;
- velocità operativa: da 0 a 7 nodi;
- limiti meteomarini operativi minimi: condizioni del mare Forza 3;
- potenza minima complessiva apparato motore 110 kW;
- capacità minima della vasca di raccolta mc. 9,00;
- capacità minima raccolta rifiuti solidi mc. 4,00;
- presenza a bordo di un impianto di irrorazione di disperdente attraverso spruzzatori con una capacità minima di 1000 litri;
- sistema per la raccolta delle acque oleose consistente in uno skimmer con capacità minima di 5 mc/h;
- dotazione di impianto VHF marino con canale 16 e tutti i canali per il servizio nel Porto di Trieste e Monfalcone, il tutto con regolare licenza di esercizio in corso di validità;
- dotazione di un dispositivo GMDSS o di avviso uomo in mare da attivare ogni 15 minuti da parte dell'operatore a bordo dell'imbarcazione adibita al servizio;
- dotazione di gruetta di sollevamento di portata di almeno 500 kg per il carico, lo scarico e la movimentazione dei rifiuti e dei materiali galleggianti anche di grosse dimensioni.

Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di un sistema AIS (Automatic Identification System) di classe B o superiore con applicazione software in grado di fornire informazioni, in tempo reale, sulla posizione e la rotta dei mezzi al sistema applicativo web di cui all'*art.11 TRACCIABILITA' DEI MEZZI*.

Le emissioni dei motori dovranno essere conformi ai requisiti di legge.

Tutte le unità devono essere autorizzate dall'Agenzia delle dogane per il prelevamento ed il trasporto delle sostanze derivanti dall'attività di pulizia e bonifica degli specchi acquei.

Dovrà essere rispettato tutto quanto previsto dal Codice della Navigazione e relative normative vigenti.



## **11. TRACCIABILITA' DEI MEZZI**

I mezzi nautici utilizzati per l'esecuzione del servizio devono essere dotati di un sistema AIS (Automatic Identification System) di classe B o superiore. Lo scopo del sistema è quello di monitorare e registrare con continuità la posizione delle imbarcazioni operanti per AdSP MAO, attraverso un sistema trasparente di raccolta dati. A bordo dell'imbarcazione il sistema dovrà essere autonomo ed automatico (non dovrà richiedere l'intervento di un operatore nelle procedure di accensione ed avvio del monitoraggio) e dovrà esserne garantita la funzionalità per un congruo numero di ore in assenza di alimentazione.

Il sistema dovrà prevedere e permettere all'Autorità l'accesso, all'applicativo web, al fine di consultare i dati reali e storici dei percorsi eseguiti, sotto forma di report delle rotte (con coordinate, tempi, orari e velocità) e di rappresentazioni di tipo grafico, attraverso la visualizzazione del percorso e dell'insieme delle aree in cui si è operato su mappa.

Il sistema deve consentire la stampa delle tracce di navigazione giornaliera, nonché permettere la visualizzazione di dette tracce per l'intera durata del servizio.

Anche gli automezzi di supporto utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere dotati di un sistema satellitare GPS, con applicazione software in grado di fornire informazioni, in tempo reale, sulla posizione e sul tragitto dei mezzi al sistema applicativo web.

Il sistema deve consentire la visualizzazione e la stampa dell'intero tragitto effettuato dagli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto del rifiuto agli impianti di smaltimento, con la possibilità di ricostruire il percorso effettuato dal mezzo anche al di fuori delle aree di pertinenza AdSP MAO.

Al fine di monitorare il servizio, l'Appaltatore fornirà l'accesso tramite applicativo alle informazioni (posizione, orari, velocità, percorso) trasmesse in tempo reale, o nei tempi tecnici stretti di trasmissione del dato, dai mezzi impiegati nel servizio.

Le credenziali dovranno essere personali, non limitate nel loro numero, fornite tramite comunicazione scritta, anche elettronica.

## **12. NUMERO MINIMO DI IMBARCAZIONI**

Per il corretto svolgimento del servizio, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione il numero minimo di unità previsto dall'art. 7 PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO.

L'appaltatore deve avere la costante disponibilità delle imbarcazioni previste e non potrà immobilizzare alcuna unità operativa per eseguire ordinaria manutenzione e lavori di revisione. Qualora i mezzi non possano essere utilizzati per cause non dipendenti dalla volontà dell'appaltatore (guasti, incidenti, ecc.), quest'ultimo è tenuto a provvedere alla loro immediata sostituzione, al fine di evitare interruzioni del servizio, dandone comunicazione all'AdSP.

Per il servizio di pulizia di pronto intervento l'Appaltatore dovrà prevedere l'operatività di un'unità pronta ad intervenire negli specchi acquei di Trieste e di Monfalcone. L'Appaltatore potrà disporre, a partire dal giorno di inizio del servizio e per tutta la durata dell'affidamento di un ormeggio presso la banchina ex Vetobel in zona Canale Industriale di Trieste, per una lunghezza di circa m. 20. L'assegnazione di tale ormeggio e dell'area di banchina annessa è





subordinata a specifica istanza che il soggetto incaricato dovrà far pervenire all'Autorità di Sistema Portuale. L'assegnazione è contestuale al conferimento ed all'effettivo svolgimento del servizio ed è immediatamente revocata con la cessazione dell'incarico. L'utilizzo di tale area è finalizzato: all'ormeggio delle imbarcazioni impiegate per il servizio, allo sbarco ed alla movimentazione in sicurezza del materiale raccolto ed al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in appositi contenitori. Si segnala che i contenitori previsti per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere idonei, coperti ed in condizioni tali da impedire la dispersione di materiale nell'ambiente e soprattutto in mare. L'area di utilizzo dovrà essere opportunamente delimitata con strutture in grado di resistere all'esposizione meteorologica ed attrezzata con salvagenti anulari fissati ad elementi di banchina, idonei dispositivi antincendio e materiali adatti ad assorbire eventuali percolamenti di sostanze tossiche. Quanto indicato nel comma precedente risulterà a carico dell'appaltatore.

A spese dell'Appaltatore, i mezzi nautici dovranno riportare sulle fiancate la dicitura [AdSPMAO - pulizia specchi acquei] seguita dai numeri di telefono sia della centrale operativa di cui all'art. 19 *CENTRALE OPERATIVA*, che da quello dell'AdSP; la tabella dovrà inoltre riportare il numero del canale radio adoperato nelle comunicazioni di servizio.

### **13. MEZZI DI SUPPORTO**

Per la corretta esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà avere nella disponibilità i seguenti mezzi di supporto:

- n. 2 autobotti autoaspiranti pneumatiche, dalla capacità di almeno 9 mc ciascuna, in grado di aspirare e/o travasare liquidi di diverse densità;
- n. 1 autocarro scarrabile munito di gru con grappo e relativo cassone (capacità minima 25 metri cubi);
- n. 1 autocarro di piccole dimensioni da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti da riva, (capacità minima 6 metri cubi);
- n. 1 autocarro munito di gru atto al trasporto di tutte le attrezzature necessarie;
- n. 1 imbarcazione veloce per sopralluoghi e attività di monitoraggio.

Tutti i mezzi impiegati nel trasporto terrestre dei rifiuti dovranno essere autorizzati ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie di pertinenza del servizio espletato.

### **14. ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Per la corretta esecuzione del servizio di raccolta e stoccaggio dei rifiuti è prevista la disponibilità delle seguenti attrezzature:

- a. Per ciascuna imbarcazione impegnata:
  - n° 1 sistema di raccolta acque oleose consistente in uno Skimmer con la capacità di raccolta di idrocarburi medio-pesanti (greggio, oli combustibili densi, oli idraulici, ecc.) di almeno 5 mc/h;





- un contenitore adibito al ricevimento di rifiuti liquidi (idrocarburi e altre sostanze oleose miste ad acqua) avente una capacità di almeno mc. 9.
  - un contenitore adibito alla raccolta dei rifiuti solidi con una capacità di 4 mc.
- b. Impianto mobile su mezzo nautico per la raccolta di rifiuti liquidi (idrocarburi e altre sostanze oleose miste ad acqua) avente capacità di almeno mc. 300. Lo stesso dovrà:
- presentare una disponibilità minima di stoccaggio di almeno mc. 100;
  - essere autorizzato dalle competenti autorità alle attività di:
    - D15 deposito preliminare;
    - R13 messa in riserva ai fini del recupero.
- c. Contenitori per rifiuti solidi a terra (es. tipo scarrabile) di rapida movimentazione con una capacità complessiva di contenimento di almeno mc. 60.

L'Appaltatore potrà disporre, a partire dal giorno di inizio del servizio e per tutta la durata dell'affidamento di un'area a terra in prossimità dell'ormeggio previsto in banchina ex Vetrobél in zona Canale Industriale di Trieste, da attrezzare con i contenitori per la raccolta dai rifiuti e i mezzi di supporto (si rimanda all'art. 12 *NUMERO MINIMO DI IMBARCAZIONI* per i requisiti dell'area).

## **15. MATERIALI DI IMMEDIATA REPERIBILITA'**

L'Appaltatore dovrà avere nell'immediata disponibilità, sull'imbarcazione operativa o presso i propri magazzini o su mezzi di supporto, i seguenti materiali:

- Litri 1000 (disponibilità permanente minima) di disperdente emulsionante omologato dal Ministero competente con biodegradabilità dei tensioattivi superiore all'80%. Il disperdente sarà utilizzato solo su espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima.
- Barriere galleggianti portuali di contenimento di liquidi inquinanti, per uno sviluppo complessivo di metri lineari 1000, installate su moduli di pronto intervento per una rapida movimentazione.
- Barriere galleggianti assorbenti, per uno sviluppo complessivo di metri lineari 1000.
- Idropulitrice a caldo, dotata di tutti gli accessori necessari, avente una pressione idrica regolabile da 60 a 170 atmosfere ed una temperatura regolabile fino a 95° centigradi.
- Gruppo elettrogeno autotrasportabile, capace di sviluppare una potenza per almeno 6 KW, dotato di n. 1 presa trifase 380 V + N + T e n. 2 prese monofase 220 V + T e relative protezioni magnetotermiche differenziali.
- N. 4 pompe per aspirazione di prodotti liquidi, con portata di almeno 60 litri/min. ciascuna, dotate di manichette, raccordi, riduzioni e quant'altro necessario.



## **16. METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

L'Appaltatore procederà all'esecuzione del servizio secondo le modalità dinanzi stabilite mediante l'impiego di personale specializzato nel settore, qualificato professionalmente, secondo le indicazioni impartite da AdSP ed in conformità alle migliori regole dell'arte.

Nel caso di interventi da terra, l'appaltatore dovrà porre in essere ogni misura organizzativa e tecnica volta ad evitare ovvero a limitare quanto più possibile nel tempo e nella sostanza gli eventuali disagi per la viabilità anche pedonale e più in generale per l'utenza.

Qualora necessario, è fatto obbligo all'appaltatore provvedere alla fornitura, alla posa in opera e alla costante manutenzione di barriere luminose per segnali diurni e notturni nei punti oggetto di interventi e tutto quanto occorrente per garantire il rispetto della sicurezza e della circolazione portuale.

## **17. NORME GENERALI SUI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER IL SERVIZIO**

Durante il servizio ordinario, i mezzi e le attrezzature, nonché il personale necessario per l'operatività del servizio, non potranno essere adibiti ad altri servizi per conto terzi entro e fuori dall'ambito portuale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 *PENALI*.

Fuori dal periodo di servizio ordinario, durante il periodo di reperibilità pronto intervento e previa autorizzazione preventiva di AdSP, i mezzi e le attrezzature, nonché il personale necessario per l'operatività del servizio, potranno essere adibiti ad altri servizi per conto terzi entro e fuori dall'ambito portuale, purché vengano garantiti e rispettati i termini di attivazione, di cui all'*art 20 TEMPISTICHE DI INTERVENTO*.

I materiali, i mezzi e le attrezzature usate dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio, dovranno essere conformi a quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, di primaria qualità ed idonei all'uso, per cui saranno utilizzati. Essi dovranno essere tenuti costantemente a norma, senza alcun maggior onere per il committente.

I mezzi di trasporto, nonché tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere, impiegati per l'esecuzione del servizio, devono essere in ottimo stato di funzionamento, omologati e collaudati secondo quanto previsto dalle norme specifiche, nonché provvisti di tutti i documenti e le autorizzazioni necessarie, in regola ed in corso di validità. In particolare, gli automezzi dovranno soddisfare le norme vigenti stabilite dal Codice della strada e quelle relative alla gestione dei rifiuti.

I mezzi che verranno immessi nel servizio dall'appaltatore dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità, per quanto riguarda l'idoneità tecnica.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'attività svolta e con l'uso delle aree, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di funzionamento e pronti per l'uso.

Le attrezzature, sia meccaniche che manuali, necessarie per la migliore esecuzione degli interventi sono ad esclusivo carico dall'Appaltatore.



Mezzi, impianti ed attrezzature verranno utilizzati sotto la piena responsabilità dell'Appaltatore che terrà manlevata l'AdSP, gli altri operatori portuali e le maestranze da ogni nocumento derivante dall'attività svolta, anche se in via accidentale e senza colpa.

I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rotture o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che l'esecutore avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione del servizio (es. barriere galleggianti assorbenti, materiali assorbenti, ecc.) dovranno risultare nuovi, della migliore qualità, privi di difetti, di recente fabbricazione, lavorati secondo le norme della perfetta regola d'arte, corrispondenti allo scopo cui sono destinati, con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle vigenti normative di legge relative ai singoli materiali ed agglomerati di materiali e dovranno essere preventivamente riconosciuti idonei dall'Autorità.

In caso contrario essi potranno essere rifiutati in qualsiasi momento, anche dopo la loro posa in opera.

L'Appaltatore rimarrà libero di approvvigionarsi dei materiali dove riterrà più opportuno, purché abbiano i requisiti tecnici voluti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza e la certificazione di conformità CE.

Le ispezioni, verifiche e prove dei materiali impiegati, saranno effettuate dall'AdSP, la quale ha la facoltà di prelevare dei campioni, in contraddittorio con l'Appaltatore, per sottoporli, a propria cura e spese, a prove sperimentali presso idonei Istituti e/o laboratori.

L'AdSP, nel caso che tali accertamenti dessero esito negativo, avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare detti materiali e pretendere la loro sostituzione dando motivazione scritta della loro non accettabilità, o di applicare una congrua decurtazione compensativa nei prezzi unitari, qualora tecnicamente detti materiali fossero accettabili pur riconoscendo loro un minor valore rispetto al previsto.

## **18. ORGANICO MINIMO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Per l'espletamento delle attività previste nel capitolato, l'Appaltatore deve garantire la presenza della seguente struttura organica minima:

- Servizio marittimo: ogni unità dovrà essere armata come da normativa vigente, con operatori disponenti i titoli professionali adeguati alla conduzione della unità ed in grado di comunicare con il personale a terra e di tracciare la posizione con sistema GPS. L'equipaggio dovrà essere composto dal numero di persone necessario per la corretta ed efficace esecuzione dell'attività, coerente con quanto disposto dai regolamenti e dalla normativa vigente, ma in ogni caso non potrà essere inferiore al numero di due marittimi (comandante /conduttore e comune/mozzo).
- Servizio terrestre: ogni mezzo di supporto, descritto all'art. 13 *MEZZI DI SUPPORTO*, dovrà essere condotto da personale qualificato e formato. Dovrà essere garantita la presenza di n. 1 autista/manovratore coadiuvato da n. 1 addetto per ogni mezzo terrestre impiegato. In presenza di attività da coordinare con le attività svolte in mare, dovrà essere garantita la presenza di un coordinatore delle attività.



Tale struttura è da ritenersi la minima necessaria e, in nessun caso, neppure temporaneamente, potranno ritenersi accettabili riduzioni nella struttura organica del personale adibito all'affidamento, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo della qualifica professionale, rispetto a quanto sopra descritto.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere invariata la composizione numerica del gruppo di lavoro, presentata in sede di gara. Ogni eventuale modifica sarà possibile solo previa autorizzazione da parte dell'Autorità.

## **19. CENTRALE OPERATIVA**

L'Appaltatore dovrà predisporre una centrale operativa, sempre attiva (24/7) per tutta la durata del servizio, fornendo un recapito telefonico e dotata di un ponte radio, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, collegante la centrale con le imbarcazioni in servizio.

Inoltre, al Rappresentante di cui all' art. 36 *ESECUTORE DEI SERVIZI E PERSONALE ADDETTO*, inteso come coordinatore dei servizi, l'AdSP si rivolgerà in caso di necessità per l'esecuzione dei servizi di pronto intervento.

## **20. TEMPISTICHE DI INTERVENTO**

In caso di necessità, di interventi di rimozione di rifiuto da effettuare durante il periodo di servizio ordinario nel porto di Trieste e/o Monfalcone, l'Appaltatore dovrà garantire l'attivazione dell'imbarcazione impegnata nelle attività spazzamare lungo le rotte di tabella n.1 all'art. 7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*, verso l'area di richiesta entro 10 minuti dalla comunicazione effettuata da AdSP MAO.

In caso di necessità, all'esterno del periodo di cui all'art. 7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*, ovvero in caso di eventi eccezionali ricompresi nei servizi di pronto intervento di cui all'art.8 *SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO*, l'Appaltatore dovrà garantire: l'attivazione di un'imbarcazione che dovrà lasciare l'ormeggio e dirigersi verso l'area di intervento, nel Porto di Trieste o nel Porto di Monfalcone, entro 30 minuti dalla segnalazione. Nel caso di emergenze di inquinamento ambientale, che non rientrano nel presente servizio, resta valida l'applicazione del "Piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi e da altre sostanze nocive" della Capitaneria di Porto di Trieste e del "Piano operativo di pronto intervento locale contro l'inquinamento" della Capitaneria di Porto di Monfalcone sotto l'autorità della Capitaneria competente che coordinerà e richiederà i dovuti interventi di mezzi e maestranze.

## **21. FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, durante il servizio ordinario, ha l'obbligo di informare l'Autorità, entro le ore 08.30 del giorno ferial successivo, sulle attività svolte. A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere un report giornaliero di servizio a mezzo e-mail all'indirizzo sotto specificato con i seguenti dati minimi:



- i dati di identificazione dei natanti impegnati nelle operazioni ed il nominativo del personale imbarcato sugli stessi;
- il percorso assegnato ad ogni singola imbarcazione;
- le note relative al servizio eseguito il giorno precedente: le condizioni meteomarine, le quantità di materiale recuperato da ogni singolo natante, gli eventuali interventi particolari di recupero rifiuti eseguiti (anche gli interventi di pronto intervento) e le eventuali motivazioni per cui ci si è discostati dal programma esecutivo approvato;
- documentazione fotografica del rifiuto raccolto nei contenitori di stivaggio a bordo imbarcazione e del rifiuto una volta scaricato nell'apposito contenitore a terra.

In caso di impossibilità di effettuazione del servizio a causa di condizioni meteomarine avverse, l'Appaltatore è tenuto a comunicarlo entro l'orario previsto dall'art. 7 *PERIODO DI SERVIZIO ORDINARIO*, ovvero entro 30 minuti dal venir meno delle condizioni di sicurezza nell'esecuzione del servizio. Tale comunicazione andrà effettuata telefonicamente, o a mezzo di un messaggio sms, al numero di AdSP sotto specificato. Alla comunicazione di cui al periodo precedente dovrà seguire tempestivamente una comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo di seguito riportato.

Non potranno essere contabilizzati i servizi e le esecuzioni che non siano state correttamente riportate nei report giornalieri.

Per gli interventi a richiesta l'Appaltatore viene attivato esclusivamente dalla Stazione appaltante attraverso chiamata telefonica e mail, da parte del DEC e/o del nucleo ispettivo di AdSP MAO al Rappresentante per l'esecuzione del servizio (art. 36 *ESECUTORE DEI SERVIZI E PERSONALE ADDETTO*). Nel momento in cui AdSP MAO effettua la chiamata l'Appaltatore deve garantire l'attivazione dell'equipaggio e dell'imbarcazione secondo le prescrizioni dell'articolo precedente.

Le segnalazioni di avvistamento di materiale galleggiante nello specchio acqueo di Monfalcone, dovranno pervenire da parte della Capitaneria di Porto competente alla sala operativa di AdSP MAO, solo dopo effettivo riscontro di potenziale pericolo per la navigazione. L'AdSP, valutata la competenza, attiverà la chiamata di intervento, per la rimozione del rifiuto, all'Appaltatore.

La segnalazione da parte della Capitaneria di Porto sarà effettuata telefonicamente, al recapito telefonico di AdSP sotto specificato. A questa seguirà tempestivamente una comunicazione a mezzo e-mail, all'indirizzo di seguito riportato, che fornirà le seguenti informazioni:

- a. ora dell'avvistamento e di attivazione della segnalazione ad AdSP MAO;
- b. posizione del materiale rinvenuto e sua breve descrizione/natura;
- c. stato del processo di individuazione del responsabile della produzione del rifiuto: individuazione in corso di svolgimento, individuato (riferimenti);
- d. materiale fotografico o ripresa video documentante il rinvenimento del rifiuto e la sua posizione.
- e. modalità di gestione:  rifiuto presidiato;  rifiuto stabilizzato;  rifiuto depositato in banchina.



Nel momento in cui l'imbarcazione dell'Appaltatore lascia l'ormeggio, o intraprende la rotta verso il punto di intervento, l'Appaltatore deve dare comunicazione ad AdSP, indicando l'ora di avvio del servizio. Tale comunicazione andrà effettuata telefonicamente, o a mezzo di un messaggio sms, al numero di AdSP sotto specificato. Alla comunicazione di cui al periodo precedente dovrà seguire tempestivamente una comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo di seguito riportato.

Il primo giorno feriale successivo all'intervento, l'Appaltatore dovrà inviare tramite e-mail un report di servizio descrittivo dell'intervento e contenente i dettagli dei seguenti orari:

- a. chiamata ricevuta e nominativo di AdSP MAO richiedente;
- b. i dati di identificazione dei natanti impegnati nelle operazioni ed il nominativo del personale imbarcato sugli stessi;
- c. ora e posizione GPS di partenza dell'imbarcazione;
- d. ora e posizione GPS di arrivo sulla posizione di intervento;
- e. descrizione dell'intervento;
- f. ora di fine dell'intervento;
- g. ora di rientro all'ormeggio oppure alle attività di cui al programma esecutivo;
- h. materiale fotografico o ripresa video documentante il rinvenimento dei rifiuti (posizione, zona e stato), le operazioni di recupero ed il ripristino dello stato dell'area.

La tracciabilità viene comunque monitorata dalla Stazione appaltante tramite l'accesso all'applicativo di cui all'art.11 TRACCIABILITA' DEI MEZZI.

Nei casi in cui la Capitaneria, o i Vigili del Fuoco, o altri Corpi e Servizi in mare presidiassero l'area interessata in attesa dell'intervento di pulizia, la comunicazione di richiesta trasmessa da detta autorità ad AdSP MAO sarà integrata, una volta concluso il servizio, con le seguenti informazioni di fine intervento:

- e. orario di inizio intervento dell'imbarcazione spazzamare dell'Appaltatore;
- f. orario di fine intervento dell'Appaltatore, possibilmente accompagnato con foto di ripristino dell'area;
- g. stato del processo di individuazione del responsabile della produzione del rifiuto: individuato (riferimenti e cause), non individuabile (motivazione), individuazione in corso di svolgimento.

Per le segnalazioni e richieste di intervento da parte della Capitaneria di porto l'indirizzo mail per la trasmissione è: [ambiente@porto.trieste.it](mailto:ambiente@porto.trieste.it).

I report di servizio giornaliero, i riepiloghi mensili previsti all'art. 42 *RELAZIONI PERIODICHE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI* e la relazione annuale prevista all'art. 43 *RAPPORTO ANNUALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE* da parte dell'appaltatore andranno trasmessi all'indirizzo e-mail [ambiente@porto.trieste.it](mailto:ambiente@porto.trieste.it).

Per le comunicazioni, scritte o orali, al recapito telefonico di AdSP si intende:

- il/i numero/i di telefono mobile comunicato/i all'avvio del servizio per i periodi ricompresi tra:
  - o dalle ore 09.15 alle ore 17.15 dal lunedì al giovedì;





- dalle ore 09.15 alle ore 13.00 del venerdì
- il numero telefonico della sala operativa di AdSP MAO attiva 24/7: 040 6732523.

## **22. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI**

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni trimestre.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, previa ricezione della fattura da parte dell'esecutore. In allegato dovrà essere fornita la distinta analitica delle singole voci che concorrono alla determinazione dell'importo richiesto.

In conformità all'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.





All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, previa ricezione della relativa documentazione. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi del combinato disposto del comma 18 dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del d.l. n. 34/2020 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 30 per cento del valore stimato dell'importo contrattuale.

Considerata la durata del contratto, l'Autorità provvederà all'erogazione dell'anticipazione in tre rate annuali (v. Parere ANAC n. 17/2022).

L'appaltatore decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante avviene trattenendo progressivamente l'importo anticipato dalle rate di acconto, relative alla corrispondente annualità dell'anticipazione, esclusa la rata di saldo.

L'anticipazione del prezzo va corrisposta all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

### **23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta l. 136/2010.

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia di Trieste dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **24. GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE**

In base all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 i concorrenti alla gara, al momento della presentazione delle offerte, dovranno costituire una garanzia provvisoria nelle forme di legge pari al 2% (due per cento) dell'importo dei servizi con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia provvisoria, da costituirsi mediante le forme previste dal citato art. 93 del codice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Le polizze dovranno essere prestate secondo i modelli di cui al dm 31/2018.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del codice, è richiesta all'appaltatore una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 del citato art. 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento)



dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nei casi di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante. Nel caso l'appaltatore non provveda, la reintegrazione è effettuata dal responsabile del procedimento a valere sugli importi da corrispondere all'appaltatore.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del codice, la mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'appaltatore deve costituire, infine, una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento del servizio stesso con massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Obbligo dell'appaltatore, inoltre, provvedere alle assicurazioni R.C. per ciascun mezzo impiegato.

## **25. DURATA DELL'APPALTO, SOSPENSIONI, PROROGHE**

La durata complessiva del servizio da affidare è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.



I termini temporali sopra indicati sono da considerarsi perentori, tassativi e indifferibili. Detti termini non tengono in considerazione eventuali ritardi relativi a prestazioni non rientranti nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'aggiudicatario (indisponibilità anche parziale dei compendi, quali, a titolo di esempio l'acquisizione di pareri ufficiali dagli enti preposti, le verifiche progettuali, ecc.) o a quest'ultimo non imputabili.

In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite pec.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

L'appaltatore non può, in nessun caso, ridurre, sospendere, rallentare o svolgere le prestazioni inerenti i servizi in difformità a quanto indicato in offerta, nel presente capitolato e relativi allegati, nemmeno quando siano in atto controversie con l'autorità.

La riduzione e il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore, anche se di modesta entità, costituiscono grave inadempienza contrattuale. In tali casi, il direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà tramite pec all'appaltatore la relativa contestazione, assegnando altresì un termine perentorio per riprendere l'attività in modo regolare. Qualora l'appaltatore non ottemperi a quanto richiesto, l'Autorità potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc., procedendo all'escussione dell'intero importo della garanzia, salvo il diritto a pretendere gli ulteriori maggiori danni.

Resta facoltà dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni relative; in tal caso la stazione appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'aggiudicatario.

La sospensione temporanea da parte dell'appaltatore è legittima e doverosa nel caso in cui si verificano circostanze tali da determinare dei rischi per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni materiali. L'appaltatore ne darà comunicazione all'Autorità e riprenderà la regolare erogazione delle prestazioni solo alla rimozione del rischio.

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare eventualmente il nuovo termine di esecuzione del contratto.

Durante l'esecuzione del servizio, il direttore dell'esecuzione può sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 23 del dm 49/2018.

Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dal predetto art. 23 del dm 49/2018, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'operatore economico e deve pervenire al



responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l'operatore economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 23, comma 2 del dm 49/2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui all'art. 10, comma 2 del dm 49/2018.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa redazione.

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la stazione appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale. La richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale la trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al responsabile del procedimento questi acquisisce il parere del direttore dell'esecuzione.

La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del responsabile del procedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il responsabile del procedimento può prescindere dal parere del direttore dell'esecuzione se questi non si esprime



entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell'esecuzione se questo è difforme dalle conclusioni del responsabile del procedimento.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato (art. 107, comma 5 d.lgs. 50/2016).

## **26. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 19 del dm 49/2018, il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del responsabile del procedimento, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Il direttore dell'esecuzione comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna della prestazione.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, la stazione appaltante fissa una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'appaltatore non si presenta, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la stazione appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento delle prestazioni, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del Codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

A partire dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio, l'appaltatore dovrà dar corso all'espletamento di tutti i compiti e impegni previsti, assumendosene tutte le responsabilità e attivando l'esecuzione dei vari servizi.





Nel caso in cui l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, egli è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

## **27. PROGRAMMA ESECUTIVO**

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore predispone e consegna al direttore dell'esecuzione un programma esecutivo dettagliato delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione. Tale programma dovrà riportare, per il servizio ordinario le informazioni relative ad ogni imbarcazione impiegata per tutta la durata annua, le porzioni di specchio acqueo trattato e le fasce orarie di presenza nello stesso, a completa copertura dell'orario del servizio.

Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall'operatore economico sia carente o presenti delle incongruenze o illogicità, il direttore dell'esecuzione richiede, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento, un'integrazione/aggiornamento del programma delle prestazioni, che l'operatore economico dovrà ripresentare entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione da parte del direttore dell'esecuzione.

Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni è approvato dal direttore dell'esecuzione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il direttore dell'esecuzione si sia pronunciato, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.

Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni dell'operatore economico può essere modificato o integrato dal direttore dell'esecuzione, mediante ordine di servizio, ogni volta che ciò sia necessario per la miglior esecuzione dell'appalto.

## **28. PENALI**

Qualora l'aggiudicatario non rispetti i termini previsti per l'esecuzione del servizio, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale da calcolare nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. La penale non esclude la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante.

In tali casi, il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016 e art. 18, comma 3, dm 49/2018).





Qualora in fase di offerta il concorrente abbia dichiarato di impegnarsi ad eseguire una o più attività migliorative, la penale applicabile sarà determinata come di seguito specificato. Per mancata esecuzione degli interventi previsti si applicherà una penale pari a €. 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo sub-criterio a cui la penale sia applicabile, fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

#### PENALI IN CASO DI SERVIZIO ORDINARIO

L'inosservanza delle condizioni previste nel presente capitolato e nell'offerta prodotta dall'aggiudicatario comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- a. imbarcazione ferma e/o non operativa con sospensione del servizio (mancata esecuzione del numero minimo di ore previste in servizio ordinario, mancata esecuzione di servizio di pronto intervento): oltre alla detrazione dal corrispettivo pattuito dell'intero costo riferito al periodo di fermo per personale ed imbarcazione mancante, trattenuta oraria pari al 20% (venti per cento) dell'importo riferito all'imbarcazione completa di equipaggio;
- b. imbarcazione utilizzata conto terzi in orario di servizio ordinario: oltre alla detrazione, dal corrispettivo pattuito, dell'intero costo riferito al periodo di diverso utilizzo, trattenuta oraria pari al 30% (30 per cento) dell'importo riferito all'imbarcazione completa di equipaggio;
- c. impianto VHF non funzionante: trattenuta pari ad € 20,00 (euro venti/00) per ogni ora di mancato funzionamento dell'impianto;
- d. mancato rispetto dei tempi di attivazione del personale per gli interventi richiesti: trattenuta di € 500,00 (euro cinquecento/00);
- e. mancata reperibilità del referente dell'aggiudicatario nelle fasce orarie prestabilite: trattenuta oraria pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta / 00);
- f. mancata tracciabilità dell'imbarcazione: detrazione dal corrispettivo pattuito dell'intero costo, di personale ed imbarcazione, riferito al periodo di non tracciabilità.
- g. mancata tracciabilità tramite GPS ed applicazione web del mezzo di trasporto dei rifiuti fino all'impianto di smaltimento: trattenuta pari al 15% sull'importo giornaliero riferito al servizio attivato.

#### PENALI IN CASO DI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

La mancanza di attivazione dei servizi di pronto intervento nei termini prescritti costituirà grave inadempimento contrattuale che, salvo quanto previsto dal Codice e salvo il maggior danno, comporterà una penalità pari al 25% ogni quarto di ora di ritardo dell'importo riferito al servizio attivato.

#### ALTRE PENALI

- a. mancata disponibilità di un mezzo, attrezzatura o materiale secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15 trattenuta oraria cadauno pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);



- b. comportamento non corretto e non consono dei dipendenti: trattenuta pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- c. ritardo o mancato invio delle documentazioni (quali, report, messaggi via cellulare, mail) previsti all'articolo 21: trattenuta pari ad € 20,00 (euro venti/00) per ogni documento/report non pervenuto o ricevuto in ritardo;
- d. ritardo o mancato invio del programma esecutivo previsto all'art. 27 e delle relazioni previste all'articolo 43: trattenuta pari ad € 200,00 (euro duecento/00);
- e. mancato invio, ogni mese, della quarta copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti, con allegato il documento comprovante l'esecuzione della relativa pesatura dei rifiuti previsto dall'articolo 42: trattenuta pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00);
- f. mancato azzeramento della banca ore al termine dell'appalto: detrazione dalla rata di saldo del prezzo corrispondente alle ore non lavorate (indicato nell'Elenco prezzi unitari per il servizio ordinario).

Qualora il direttore dell'esecuzione del contratto accerti inadempienze agli obblighi previsti potrà contestare il fatto e richiedere di porre rimedio fissando, qualora il termine per l'adempimento non sia già stabilito nel contratto, un termine perentorio di giorni 5 (cinque), salvo diverse indicazioni del direttore dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito a eliminare le deficienze rilevate o qualora ci si trovi in presenza di un inadempimento, sarà facoltà del direttore dell'esecuzione del contratto applicare una penale di € 750 (euro settecentocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine fissato fino alla concorrenza massima di € 15.000 (euro quindicimila/00) per ogni singolo inadempimento.

Le penali applicate saranno recuperate dal primo pagamento utile oppure dalla garanzia definitiva a discrezione dell'Autorità.

Rimane salva la facoltà dell'Autorità richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni provocati da ritardi od omissioni nell'esecuzione degli interventi stessi. Inoltre, l'appaltatore dovrà manlevare l'Autorità da qualsiasi richiesta di risarcimento proposta da terzi per fatti relativi alla gestione dei servizi.

## **29. MODIFICHE AL CONTRATTO**

Il direttore dell'esecuzione propone al responsabile del procedimento le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione per qualsiasi motivo può chiedere e l'esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi di sorta da parte



dell'esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice (art. 22, comma 4, dm 49/2018).

In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 22 dm 49/2018.

In caso di aumento e diminuzione del servizio entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Qualora l'importo contrattuale venga aumentato in misura superiore al 20% (venti per cento), l'appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate ai prezzi contrattuali.

Nel caso di riduzione delle prestazioni, il compenso verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della prestazione. Rimane in ogni caso escluso per l'appaltatore il diritto a qualsiasi compenso o indennizzo, a ogni titolo, anche risarcitorio.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al responsabile del procedimento.

Al di fuori delle variazioni delle prestazioni contrattuali richieste dall'Autorità, nessuna modifica di contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore.

Rimangono salve le modifiche contrattuali disciplinate dall'art. 106 del Codice.

### **30. REVISIONE DEI PREZZI**

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

### **31. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e



secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'aggiudicatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- comunicare all'Autorità ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- dare preventiva comunicazione alla stazione appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Autorità ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono comunque a carico dell'esecutore i seguenti oneri e obblighi:

- a) esecuzione di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui servizi forniti;
- b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici e attrezzi e strumenti occorrenti;
- c) riparazione dei danni di qualsiasi genere;
- d) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione
- e) la piena ed ampia responsabilità per qualsiasi danno che per causa dell'aggiudicatario possa essere causato a persone e cose proprie di AdSP o di terzi;
- f) l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- g) l'acquisizione di tutti i permessi relativi sia all'accesso in zona portuale sia per il personale che per i mezzi;
- h) l'assunzione di ogni onere derivante da: assicurazioni, permessi di pubbliche amministrazioni o privati, diritti doganali e fiscali, relativamente al servizio oggetto del presente contratto;
- i) l'obbligo di osservare il DUVRI messo a disposizione da parte di AdSP a sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di presentare entro il periodo di efficacia del presente appalto ogni necessaria integrazione, osservando ogni successiva disposizione di coordinamento;



- l) l'obbligo di osservare quanto previsto dalla normativa vigente per il personale imbarcato di cui al Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 per lo specifico servizio svolto;
- m) provvedere al coordinamento quanto previsto dai punti i) e l);
- n) l'obbligo di designare e comunicare all'Autorità il Rappresentante nell'esecuzione del servizio che rappresenterà l'Appaltatore;
- o) ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. sarà cura dell'affidatario:
  - mantenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  - compilare il relativo formulario di identificazione e il registro carico-scarico dei rifiuti, in qualità di produttore del rifiuto stesso;
  - garantire la tracciabilità del rifiuto secondo la normativa vigente;
  - adempiere ad ogni prescrizione amministrativa prevista dalla legge e/o da norme, anche se successiva alla sottoscrizione del contratto;
- p) l'obbligo di provvedere affinché il personale adibito al servizio in oggetto indossi idonei capi di vestiario adeguati ed indumenti protettivi previsti da norme di legge o da accordo sindacali ai fini della tutela antinfortunistica e dell'igiene e sicurezza del lavoro.

Si intendono, inoltre, assunti dall'appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità connessi al completo espletamento delle prestazioni previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese per gli allacciamenti e gli approvvigionamenti di acqua ed energia elettrica;
- gli oneri derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e quant'altro previsto dalla normativa vigente;
- gli oneri inerenti all'eventuale formazione ed aggiornamento del proprio personale;
- gli oneri economici, amministrativi, assicurativi ed assistenziali previsti dalla vigente normativa, per il proprio personale;
- l'installazione, il nolo, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione degli interventi in piena sicurezza, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- il trasporto, comprensivo dei costi per lo smaltimento, dei materiali e quant'altro derivante dall'esecuzione del programma esecutivo.

### **32. RISOLUZIONE E RECESSO**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'Autorità potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al comma 1 del presente articolo, aventi ad oggetto prestazioni relative ai servizi ordinari;
- grave inadempimento successivo a due diffide, comunicate conformemente al comma 1 del presente articolo, aventi ad oggetto prestazioni relative ai servizi di pronto intervento;



- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- accertata assenza e mancata vigilanza sui luoghi di esecuzione del servizio in concomitanza con l'esecuzione di operazioni complesse;
- mancata redazione dei verbali di visita e omesso controllo sulla documentazione di sicurezza delle imprese, se accertato dagli organi di vigilanza deputati;
- cessione del contratto;
- sospensione arbitraria del servizio da parte dell'appaltatore;
- riduzione e/o rallentamento dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore;
- subappalto non autorizzato;
- violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancato reintegro della garanzia definitiva;
- violazione degli obblighi previsti dall'Intesa per la legalità e dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità;
- qualora siano promosse contro l'amministrazione da parte di terzi azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
- in caso di cancellazione dall'Albo Gestori Ambientali;
- conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorché l'Autorità comunichi per iscritto all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 109 del Codice l'Autorità può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore trasmessa via pec con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Autorità verifica la regolarità delle prestazioni rese.





### **33. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

L'affidatario deve eseguire direttamente almeno il 50,1 % della prestazione principale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei.

Si specifica che la prestazione secondaria, relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti può essere interamente subappaltata esclusivamente ad operatori economici iscritti nella c.d. white list della competente Prefettura.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal DL 77/2021 conv. con L. 108/2021.

Il subappalto e l'affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante. L'appaltatore deve presentare richiesta scritta alla stazione appaltante con le modalità indicate nell'apposito Regolamento adottato dall'Autorità e disponibile sul sito internet della stessa e utilizzando i modelli ad esso allegati, disponibili anch'essi sul medesimo sito internet. Le richieste che dovessero pervenire utilizzando una diversa modulistica non saranno istruite dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice, l'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, solo se quest'ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da quando la stazione appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter avviare e completare l'istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto e unicamente a condizione che tutti i documenti siano già stati trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per rilasciare l'autorizzazione del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.





Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori o i servizi.

L'appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizioni in materia di divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti. Pertanto, è fatto divieto all'appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui questo ultimo corrisponda un compenso all'appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla predetta responsabilità solidale.

Il DEC e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 s.m.i..

L'appaltatore deve provvedere alla comunicazione preventiva del subcontratto stipulato per l'esecuzione dell'opera al DEC e al RUP ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice. La comunicazione deve essere eseguita utilizzando i modelli allegati all'apposito Regolamento disponibili sul sito internet dell'Autorità.

L'appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, inserendo, in particolare, nel subcontratto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

#### **34. RESPONSABILITÀ PER DANNI E VERSO TERZI**

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile e solleva, pertanto, l'Autorità di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione.

L'aggiudicatario solleva la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate.



Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della stazione appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 24 del dm 49/2018, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima. Qualora la ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria.

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la stazione appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a persone e cose, ivi inclusi anche eventuali inquinamenti delle acque portuali, derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, non inferiore a Euro 5.000.000,00.

### **35. DANNI DA FORZA MAGGIORE**

In caso di danni, perdite e avarie causati da forza maggiore, l'amministrazione corrisponde all'appaltatore un indennizzo, purché tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione entro 5 (cinque) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 24 dm 49/2018).

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo, il direttore dell'esecuzione in presenza dell'appaltatore redige un verbale, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;



- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, limitato a quanto necessario per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione, è calcolato applicando gli stessi prezzi netti indicati nel contratto.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### **36. ESECUTORE DEI SERVIZI E PERSONALE ADDETTO**

L'esecutore che non esegue personalmente il servizio deve comunicare all'amministrazione committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione del servizio e che sarà il diretto interlocutore dell'Autorità per tutto quanto concerne la gestione dei servizi. All'assunzione del servizio, l'impresa aggiudicataria, dovrà trasmettere, assieme al nominativo del rappresentante, il curriculum professionale dello stesso, ed i suoi recapiti fissi e mobili.

In caso di sostituzione del suo rappresentante, l'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione del nuovo nominativo.

L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nell'esecuzione del servizio o nell'impiego dei materiali.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione, previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per questo spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante. In caso di mancata sostituzione il servizio è sospeso con l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 *PENALI*.

L'esecutore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato a svolgere compiutamente il servizio in oggetto. Le unità lavorative non potranno mai essere inferiori a quanto indicato all'art. 18 *ORGANICO MINIMO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO*, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 *PENALI*.

Il personale addetto alle attività di cui al presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva direzione dell'appaltatore e del rappresentante preposto. Pertanto, l'Autorità rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra l'appaltatore e il predetto personale.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire all'Autorità, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, la qualifica, il tipo di rapporto con l'Aggiudicatario, il tipo di contratto di lavoro applicato e le rispettive funzioni.

Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'AdSP.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile del comportamento del proprio personale.

Tutti i dipendenti o collaboratori dell'appaltatore che operino nell'ambito delle strutture dell'Autorità dovranno:

- attenersi alle disposizioni che disciplinano il comportamento del personale dell'Autorità e mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti portuali;



- essere muniti di cartellino di identificazione personale corredato di foto, con l'indicazione del nominativo, e del ruolo ricoperto da indossarsi sempre durante l'orario di lavoro
- essere equipaggiati con apposita uniforme sociale, adeguata ai fini della sicurezza sul lavoro, rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza.

L'Autorità si riserva di disporre al riguardo ogni severa verifica e controllo.

È facoltà dell'Autorità di chiedere all'appaltatore la sostituzione, anche temporanea, di uno o più dipendenti, sulla base di adeguata motivazione. I sostituti dovranno essere in possesso delle stesse caratteristiche e qualifiche richieste per le unità sostituite e l'appaltatore si impegna a utilizzare personale che venga ritenuto idoneo dall'Autorità e a fornire adeguata attestazione delle competenze e qualificazioni.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia all'Autorità con un anticipo di almeno 2 (due) giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

### **37. PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI**

L'esecutore ha l'obbligo di applicare o far applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti. Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30, comma 4 del d.lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'esecutore, per le attività di cui al presente capitolato, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi ed assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'esecutore di osservare tutte le disposizioni normative che regolano i rapporti di lavoro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'attività, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8 del d. lgs. 50/2016.

### **38. CAM**

Tenuto conto degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, per l'affidamento del servizio oggetto di appalto sono da considerare obbligatori i criteri individuati di seguito.

Salve le migliorie offerte in sede di gara, almeno il 30% (in numero) degli automezzi di supporto utilizzati in ambito terrestre per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti dovrà avere una motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano/GPL. A tal fine dovranno essere presentate alla stazione appaltante le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi utilizzati per il servizio.



Per quanto riguarda le imbarcazioni operative l'aggiudicatario dovrà garantire l'utilizzo di eco-carburanti a basso tenore di zolfo; in aggiunta, fermo restando il rispetto del D. lgs. 112/2014 di recepimento della direttiva 2012/33/UE, tenendo conto dell'Ordinanza congiunta C.P. 72/2020 e AdSP MAO n. 39/2020 sulla regolamentazione dei tenori di zolfo, combustibili e scrubber e comunque la legge applicabile in materia nel momento della esecuzione del lavoro, le imbarcazioni dovranno utilizzare esclusivamente un combustibile avente un tenore massimo di zolfo non superiore allo 0.1% in peso.

L'Appaltatore dovrà dare evidenza di tali adempimenti fornendo, su richiesta a campione del DEC, la documentazione (bolle di acquisto) attestante l'acquisto di detti carburanti.

### **39. ANDAMENTO DEI SERVIZI**

L'esecutore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare i termini contrattuali senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione.

L'amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

### **40. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 20 del dm 49/2018, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore, alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il responsabile del procedimento nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice.



#### **41. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Autorità nominerà un direttore dell'esecuzione del contratto al quale verrà demandato il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, di tutte le prescrizioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto potranno avvalersi di ulteriori assistenti.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal responsabile del procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il direttore dell'esecuzione del contratto avrà tra gli altri il compito di:

- seguire lo svolgimento delle prestazioni, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
- controllare il rispetto di quanto previsto dall'eventuale cronoprogramma delle attività;
- evidenziare le deficienze riscontrate, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
- disporre, sentito il responsabile unico del procedimento, l'allontanamento del personale dell'appaltatore, delle ditte subappaltatrici e del loro personale, qualora non siano ritenuti idonei allo svolgimento delle loro mansioni.

In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.





Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del responsabile del procedimento delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (art. 18 dm 49/2018).

Per l'espletamento delle funzioni sopra elencate, il direttore dell'esecuzione del contratto avrà diritto di accedere in ogni momento ai luoghi ove il personale dell'appaltatore svolge la propria attività e di richiedere la visione di documenti e/o delle procedure informatiche.

La presenza del direttore, i controlli, le verifiche da questi eseguite e le prescrizioni dallo stesso stabilite non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali, né da quelli su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Autorità di effettuare controlli a campione. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione un suo incaricato per l'accesso all'area di lavoro al fine di consentire i controlli di cui sopra.

#### **42. RELAZIONI PERIODICHE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI**

Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo, l'Aggiudicatario dovrà presentare al direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto sintetico per documentare lo stato di avanzamento delle attività di cui si chiede il pagamento, riportando, oltre ad una breve descrizione dell'andamento dei servizi eseguiti: i quantitativi di rifiuti rinvenuti e smaltiti per ciascun servizio (ordinario e di pronto intervento), suddivisi per codice EER e copia dei formulari di identificazione dei rifiuti accompagnati dai rispettivi bindelli di pesatura emessi dagli impianti finali. La mancata o incompleta presentazione di tale relazione potrà comportare la sospensione del termine per il pagamento delle fatture presentate.

Il documento di cui sopra potrà essere inviato mezzo e-mail all'indirizzo: [ambiente@porto.trieste.it](mailto:ambiente@porto.trieste.it).

#### **43. RAPPORTO ANNUALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

L'appaltatore dovrà elaborare e inoltrare al direttore dell'esecuzione del contratto il rapporto annuale sull'andamento dei servizi, strutturato in modo che possano rilevarsi i risultati oggettivi raggiunti. Il rapporto, nello specifico, dovrà anche contenere una descrizione delle criticità riscontrate nel servizio ordinario, dei servizi di pronto intervento eseguiti ed uno schema riassuntivo dei quantitativi di rifiuti rinvenuti e smaltiti, suddivisi per codice EER, corredata dal materiale fotografico e riprese video delle operazioni a mare di recupero dei rifiuti.

Il rapporto annuale dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'anno di gestione.



Nel caso in cui il rapporto risulti parziale o incompleto, il direttore dell'esecuzione del contratto solleciterà l'appaltatore, invitandolo ad un corretto adempimento, assegnandogli, a tal fine, un termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi.

#### **44. ORDINI DI SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 17 del dm 49/2018, il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, che devono essere congruamente motivati dalla stazione appaltante e comunicati all'ANAC, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alla stazione appaltante di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti che devono essere inviati al responsabile del procedimento e le relazioni per il responsabile del procedimento medesimo.

Gli ordini di servizio sono datati e numerati progressivamente e l'appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare a quanto richiesto nei tempi specificati dall'ordine stesso.

#### **45. CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 26 del dm 49/2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

La gestione della contabilità è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel dm 49/2018 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.



#### **46. COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO**

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare, in contraddittorio, qualsiasi situazione anomala o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del contratto.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto sia ancora constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

Nel caso in cui una delle parti non aderisse alla richiesta è facoltà del richiedente di procedere comunque con l'assistenza di almeno due testimoni.

L'appaltatore deve segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza ma che possono interferire con la sua azione o condizionarla; in particolare dovrà usare la massima diligenza nel segnalare tutto ciò che può comportare condizioni di pericolo per persone e/o cose.

#### **47. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, per i servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento. In tal caso il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte e in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli



può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'operatore economico risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo. L'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.

#### **48. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice e dell'art. 25 del dm 49/2018, l'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'operatore economico per iscritto al direttore dell'esecuzione che effettua, entro 5 (cinque) giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con l'operatore economico stesso, elabora entro 5 (cinque) giorni il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all'operatore economico. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'operatore economico un verbale di constatazione sullo stato delle prestazioni, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste per il caso di ritardata esecuzione.

Contestualmente alla firma del verbale dovrà essere riconsegnata l'eventuale documentazione, in originale e/o copia, in possesso dell'appaltatore.

#### **49. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

#### **50. INTERVENTI IN EMERGENZA**

In presenza di situazioni di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza degli utenti e comunque a tutela della pubblica incolumità e della continuità di un pubblico servizio, l'appaltatore è tenuto a intervenire tempestivamente ed è autorizzato a compiere tutte le attività di prevenzione necessarie a eliminare il pericolo incombente e a evitare il verificarsi o l'aggravarsi di danni.



## **51. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato a:

- osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. 81/2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nell'area oggetto della prestazione;
- osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 271/1999.
- rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto n. 81 del 2008;
- verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività contrattuali, il piano operativo di sicurezza per lo svolgimento delle attività legate al contratto. Tale piano di sicurezza dovrà attenersi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dovrà contenere le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che l'appaltatore stesso si impegna ad attuare e far attuare nell'esecuzione delle attività. Il piano di sicurezza dovrà rilevare i dispositivi e le procedure adottate per affrontare una situazione di emergenza derivante dal verificarsi di un incendio, al fine di prevenire e minimizzare i potenziali impatti ambientali che possano conseguirne.

Qualora nel corso dell'appalto dovessero rendersi necessari interventi di natura tale da richiedere un aggiornamento del piano di sicurezza, sarà onere dell'appaltatore provvedere ad apportare gli aggiornamenti necessari o redigere la documentazione richiesta ai sensi di legge, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle singole attività.

Qualora nel corso dell'appalto dovesse rendersi necessaria la redazione di un piano di sicurezza e coordinamento oppure un coordinamento fra subappaltatori o, più in generale, l'esecuzione comportasse l'organizzazione di un cantiere in senso tradizionale, l'appaltatore dovrà fornire al responsabile unico del procedimento la documentazione di legge in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con congruo anticipo rispetto all'inizio degli interventi.

## **52. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte.

Il responsabile del procedimento, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione, entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione impartisce le



istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

Il direttore dell'esecuzione comunica in forma di ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle.

Qualora l'esecutore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: il processo verbale di avvio dell'esecuzione; il processo verbale di sospensione dei servizi; il processo verbale di ripresa dei servizi; il certificato di ultimazione; il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione; l'ordine di servizio; il certificato di pagamento.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

In caso di richiesta dell'appaltatore, ove ammissibile, si applica l'art. 205 del Codice.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, le controversie saranno demandate al giudice ordinario. Si elegge come esclusivamente competente il foro di Trieste.

### **53. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità, reperibile sul sito internet istituzionale della stessa, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Autorità a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

### **54. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di





esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento europeo sulla privacy 679/2016/UE.

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.